

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLAURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1963

Estensione della facoltà di applicare imposte di consumo su generi agevolati, concessa dalla legge 11 giugno 1954, n. 384, al comune di Savogna d'Isonzo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di far concorrere anche il comune di Savogna d'Isonzo ai benefici contemplati dalla legge n. 384 dell'11 giugno 1954, che dà facoltà, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, di riscuotere imposte di consumo su quantitativi di generi contingentati agevolati secondo la legge istitutiva della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

Tale legge n. 1438 del 1° dicembre 1948, rinnovata con legge n. 1226 dell'11 dicembre 1957, concede particolari agevolazioni fiscali e doganali nel territorio anzidetto, indicato nell'articolo 1 e che viene delimitato fra il confine politico e i fiumi Vipacco e Isonzo.

Orbene, in questo territorio è compreso, oltre al comune di Gorizia, anche il comune di Savogna d'Isonzo. Appare quindi per-

tinente, oltre che equo, considerare la possibilità da parte del comune di Savogna di usufruire del disposto di cui alla legge numero 384 che dà ora solo al comune di Gorizia la facoltà di riscuotere imposte di consumo per certi quantitativi di generi contingentati e agevolati introdotti nel suo territorio.

In effetti il comune di Gorizia, attualmente riscuote le imposte di consumo suddette, anche per i generi introdotti nel territorio comunale di Savogna e ciò per un importo che si aggira su circa 3 milioni di lire annue.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di estendere la legge n. 384 al comune di Savogna in modo da attribuire l'introito ora riscosso dal comune di Gorizia a quel Comune, limitatamente s'intende, ai destinatari dei contingenti agevolati residenti nell'ambito del suo territorio comunale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È estesa anche al comune di Savogna di Isonzo la facoltà di riscuotere le imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali come è indicato dall'articolo unico della legge n. 384 dell'11 giugno 1954.